

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 539 del 1 luglio 2013**

Decreto Commissariale n. 74 del 26 settembre 2012 “Modalità e tempi di rendicontazione e liquidazione delle spese relative all’attuazione dell’ordinanza del Commissario delegato n. 25 del 14 agosto 2012” , integrato con decreto Commissariale n. 259/2013. Proroga termine erogazione acconti contributi di cui all’ordinanza n. 25/2012

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 è stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, ha provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

Viste le proprie ordinanze:

- n. 23 del 14 agosto 2012 “*Azioni finalizzate alla realizzazione del “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione*”;

- n. 25 del 14 agosto 2012 *"Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012"*, la quale ha stabilito le procedure per il reperimento di alloggi, le modalità di assegnazione in locazione ad uso abitativo e di pagamento dei canoni e degli eventuali contributi una tantum per spese di trasloco, allacciamento utenze e arredi ed inoltre che gli oneri saranno coperti a valere sul fondo per la ricostruzione dei cui all'art. 2, comma 3, della Legge 122 del 1 agosto 2012;
- n. 59 del 19 ottobre 2012 *"Integrazioni all'Ordinanza n. 25 del 14 agosto 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012"*;

Visto altresì il Decreto Commissariale n. 74 del 26 settembre 2012 *"Modalità e tempi di rendicontazione e liquidazione delle spese relative all'attuazione dell'ordinanza del Commissario delegato n. 25 del 14 agosto 2012"* che ha definito le modalità di assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni/ACER interessati di un anticipo a titolo di acconto a copertura delle spese relative ai canoni di locazione e altre spese collegate, al fine di garantire la tempestiva erogazione dei canoni per le ragioni indicate;

Considerato che il Decreto Commissariale n. 74 del 26 settembre 2012 relativo alle *"Modalità e temi di rendicontazione e liquidazione delle spese relative all'attuazione dell'ordinanza del Commissario delegato n. 25 del 14 agosto 2012"* che ha definito le modalità di assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni/ACER interessati di un anticipo a titolo di acconto a copertura delle spese relative ai canoni di locazione e altre spese collegate, al fine di garantire la tempestiva erogazione dei canoni, stabiliva che si procedeva alla assegnazione liquidazione dell'acconto fino alla data del 31/3/2013, e demandava ad un successivo decreto la determinazione delle modalità di erogazione a decorrere dal 1/4/2013;

Visto il Decreto Commissariale n. 259 del 16 aprile 2013 con il quale è stato stabilito di prorogare il termine del 31/03/2013 fissato dal precitato decreto 74/2012 fino al 31/05/2013, scadenza prevista per lo stato di emergenza dichiarato con le sopraccitate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012;

visto il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, pubblicato nella G.U. n. 97 del 26 aprile 2013, che all'art. 6 dispone in riferimento agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2014;

Considerato:

- che ai sensi della propria ordinanza n. 25/2012 il diritto di godimento dell'immobile locato è riconosciuto fino alla data di ripristino dell'agibilità della abitazione ;
- che essendo ancora aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione per molti interventi l'ultimazione dei lavori non è ancora avvenuta;
- che l'emergenza abitativa è ancora in atto ;

Ritenuto di dover assicurare pertanto la necessaria liquidità ai Comuni/Acer interessati per la copertura dei costi di cui all'ordinanza 25/2012:

Ravvisata la necessità di dover prorogare, al fine di assicurare la prosecuzione dei contributi previsti con la precitata ordinanza n. 25/2012, il termine del 31/05/2013 stabilito dal citato decreto n. 259/2012, fino al 31/12/2014 scadenza attualmente previsto per lo stato di emergenza dichiarato con le sopra citate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

di prorogare, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate il termine stabilito dal citato decreto n. 74/2012, così come modificato con decreto n. 259/2013, fino al 31/12/2014, scadenza attualmente previsto per lo stato di emergenza dichiarato con le sopra citate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012.

Bologna lì, 1 luglio 2013

Vasco Errani
